

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2024 – 2026

Sommario

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026. Introduzione..	3
2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024 – 2026.....	14
3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.	14
4. Il PTPCT nel contesto dell'Autorità di regolazione dei trasporti.	16
4.1 Contesto interno - Funzioni dell'Autorità e struttura organizzativa.....	16
4.2 Il contesto esterno in cui opera l'Autorità.	17
4.3 Il PTPCT nel contesto dell'Autorità.	22
5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT.	25
5.1 Processo di mappatura e aggiornamento dei processi e delle attività. Analisi dei rischi.	25
5.2 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.	31
5.3 Conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo (generali e specifiche).	31
5.3.1 Misure generali di prevenzione della corruzione.	32
5.3.1.1 Il Programma per la trasparenza.....	32
5.3.1.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d'interesse.....	34
5.3.1.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT.	34
5.3.1.4 La rotazione straordinaria del personale.	35
5.3.1.5 La rotazione ordinaria del personale.	36
5.3.1.6 La formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici.	36
5.3.1.7 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (<i>whistleblowing</i>).	36
5.3.1.8 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.	37
5.3.1.9 La disciplina della c.d. "incompatibilità successiva" (<i>pantoufle</i>).	38
5.3.1.10 L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti.	39
5.3.1.11 I Patti di integrità	40
5.3.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione.	40
5.4 Stesura del PTPCT.	41

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026. Introduzione.

Con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (di seguito: Legge), l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito: PNA), a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) e, a livello di ciascuna amministrazione pubblica, mediante la predisposizione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

La Legge si inserisce in un contesto ordinamentale in materia di prevenzione e repressione della corruzione che si è via via arricchito con l'introduzione della disciplina sulle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 235/2012), quella sulla trasparenza amministrativa, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (di seguito: d.lgs. n. 33/2013) così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (di seguito: d.lgs. n. 97/2016) e, infine, con la normativa sulle incompatibilità negli incarichi ricoperti nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 39/2013).

Il quadro normativo sopra descritto è stato oggetto di una riforma in ottica di semplificazione. Infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR), approvato, su proposta della Commissione europea, con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 13 luglio 2021 (doc. 10160/21), prevede nel Capitolo dedicato alle *"Riforme abilitanti: semplificazione e concorrenza"*, l'abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione. In particolare, si è previsto di semplificare le norme della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 39/2013. Al tempo stesso, si era evidenziata la necessità di evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione imponessero alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti eccessivi. Viene menzionato il caso delle disposizioni sulla trasparenza che prevedono – tra l'altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. È il caso, inoltre, delle norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e alle informazioni amministrative. Si prevede poi un'unica piattaforma per la trasparenza amministrativa al fine di alleggerire gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni sulle proprie piattaforme.

In tale contesto, è stato approvato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*. Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si

prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

In attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto sopracitato, sono stati successivamente approvati, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO e, con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, il Regolamento recante la definizione del contenuto del PIAO di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante (art. 3 del decreto ministeriale cit.).

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – tra le quali la Autorità amministrative indipendenti – continuano ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Il contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito: PTPCT) di una pubblica amministrazione, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, deve ricoprendere le seguenti azioni:

- individuare le attribuzioni del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT);
- evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato di corruzione, descrivere il diverso livello di rischio di corruzione e di illegalità ed indicare gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del medesimo rischio;
- prevedere, per le attività a rischio di corruzione e/o di illegalità, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare gli obblighi di trasparenza.

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, oltre che dalla già citata Legge, cui si è principalmente fatto riferimento nella predisposizione del PTPCT dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e dagli altri atti legislativi sopra richiamati è costituito anche dai seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 6-bis;
- la legge 3 agosto 2009, n. 116 di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*;
- la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante le *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare l'art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* ed in particolare l'art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *"Tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (di seguito: legge n. 179/2017), ovvero il c.d. *whistleblowing*, che fornisce maggiori garanzie ai dipendenti pubblici e ai dipendenti e collaboratori nel settore privato che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46 (CE)"*, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali (di seguito: d.lgs. n. 196/2003);
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito: d.l. n. 109/2018) recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*

L'ulteriore disciplina di cui si è tenuto conto ai fini della predisposizione del presente PTPCT è la seguente:

- il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la Delibera CIVIT n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) approvate con Delibera CIVIT n. 75/2013;
- l'aggiornamento 2015 al PNA approvato in data 28 ottobre 2015 dall'ANAC, con la Determinazione n. 12/2015;

- il *"Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*, approvato con Delibera dell'Autorità n. 6 del 12 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori d'interesse"* approvato con Delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- la Determina del Presidente dell'Autorità volta a disciplinare le *"Procedure per la predisposizione degli atti e la esecuzione delle decisioni del Consiglio"* del 1° ottobre 2014;
- il PNA 2016 approvato in data 3 agosto 2016 dall'ANAC con la Delibera n. 831/2016;
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;
- la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.LGS. 33/2013 come modificato dal D.LGS. 97/2016"*;
- il PNA 2017 approvato il 22 novembre 2017 dall'ANAC con la Delibera n. 1208/2017;
- il Comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell'ANAC, in sostituzione di quanto comunicato il 15 luglio 2015, in merito all'obbligatorietà che il PTPCT venga predisposto ogni anno con validità triennale;
- la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 in materia di ruoli e poteri del RPCT in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri del RPCT nella verifica, controllo e istruttoria nei casi di rilevata o presunta corruzione;
- l'Aggiornamento 2018 al PNA approvato il 21 novembre 2018 dall'ANAC con la Delibera n. 1074/2018;
- il PNA 2019 approvato il 13 novembre 2019 dall'ANAC con la Delibera n. 1064/2019;
- la Delibera ANAC n. 437/2021 del 12 maggio 2021 recante il *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"*;
- la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*;
- la Delibera ANAC n. 747 del 10 novembre 2021 recante *"Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi alle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni e sull'introduzione di misure specifiche di prevenzione della corruzione"*;
- la Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 recante *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità"*;
- il PNA 2022 approvato il 17 gennaio 2023 dall'ANAC con la Delibera n. 7/2023;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche*

dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;

- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;
- la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;
- la Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 recante modifica e integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023;
- la Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante *“Piano Nazionale Anticorruzione. Aggiornamento 2023”*.

Il PNA 2019, le cui indicazioni sono state recepite fin dal PTPCT riferito al triennio 2020 – 2022, in particolare:

- ha ribadito che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 alla Legge e al d.lgs. n. 33/2013, sono tenute all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche le Autorità amministrative indipendenti, tra le quali l'Autorità, come elencate nella relazione illustrativa del d. lgs n. 97/2016;
- ha stabilito che il *“sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentralizzato”. La strategia a livello nazionale si realizza mediante il PNA adottato da ANAC ... A livello nazionale, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio”*;
- ha concentrato *“la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date sino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati sino ad oggi oggetto di appositi atti regolatori”*;
- ha ribadito che nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tenere conto dei seguenti principi guida: (i) strategici (coinvolgimento dell'organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, collaborazione tra amministrazioni); (ii) metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità, selettività, integrazione, miglioramento e apprendimento continuo); (iii) finalistici (effettività, orizzonte del valore pubblico);
- ha prescritto che, al *“fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPC individui un sistema di monitoraggio sia dell'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPC”* e ha fornito, in uno specifico documento metodologico denominato Allegato 1), indicazioni di dettaglio sulla programmazione e sull'attuazione del monitoraggio;
- ha ricordato che la Legge ha previsto che l'elaborazione del PTPCT spetta al RPTC ma che altri soggetti sono coinvolti nella predisposizione dello stesso: (i) organi di indirizzo sia nella definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT, che nell'adozione dello stesso; (ii) titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di uffici di diretta collaborazione che rivestono un ruolo chiave per il successo delle

- politiche di prevenzione della corruzione; (iii) responsabili degli uffici nella mappatura dei processi e nell'individuazione e valutazione dei rischi; (iv) dipendenti per la qualità del PTPCT e delle relative misure; (v) *stakeholders*, a mezzo della realizzazione di forme di consultazione;
- ha rammentato che “... sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Autorità” e che “L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 5, del dl. 90/2014”;
 - avendo rilevato che i PTPCT delle pubbliche amministrazioni sono spesso carenti degli obiettivi strategici, ha rammentato che l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che “*la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali*” e “*Laddove l’Autorità riscontri l’assenza nel PTPCT di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all’emanazione di un provvedimento d’ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 “sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*”;
 - ha specificato che i PTPCT devono essere pubblicati, non oltre un mese dalla relativa adozione, sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni nella specifica sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”. Inoltre, in virtù della previsione normativa per cui i PTPCT devono essere trasmessi all’ANAC, dal 2019, l’ANAC ha reso disponibile una piattaforma online per la rilevazione sulla predisposizione del PTPCT e sulla loro attuazione. Nel corso del 2021, previo accreditamento, il RPCT ha provveduto a trasmettere il PTPCT 2022-2024 dell’Autorità;
 - ha descritto le principali misure generali di prevenzione della corruzione individuate dal legislatore, con particolare riferimento alle misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici (le misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica, la rotazione “straordinaria”, i doveri di comportamento, il conflitto di interessi, le inconferibilità/incompatibilità di incarichi, la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, gli incarichi extraistituzionali, i patti d’integrità o protocolli di legalità);
 - in materia di divieti *post-employment* (c.d. *pantoufage*), contemplato nell’articolo 1, comma 42 della Legge (comma 16-ter dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001), ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione di tale istituto, alla luce dell’esperienza maturata dall’ANAC nell’esercizio della funzione consultiva: (i) tale disciplina si applica “*ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001*”, “...sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo”, “*Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi*”; (ii) la nozione di soggetto privato deve essere intesa nel senso più ampio possibile, considerando pertanto “... anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento”; (iii) ha raccomandato di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno;

- nell'ambito della formazione intesa come misura generale di prevenzione della corruzione *"L'Autorità valuta positivamente, quindi, un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione"*;
- si è soffermato nuovamente, anche nell'Allegato 2, sulla misura della rotazione ordinaria del personale sottolineando che *"... essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale"* ricordando che, laddove non sia possibile utilizzare tale misura, *"... le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi"*;
- in materia di trasparenza ha rammentato che con la Legge *"la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione"*. Il PNA 2019 ha evidenziato, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2019, ha riconosciuto che il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni sono entrambi *"contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato"*, rammentando altresì che *"... l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento"*. Ricorda inoltre che nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza *"Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione"* consentendo, in ogni caso, la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione;
- ha previsto una sintesi di interventi interpretativi già proposti dall'ANAC e integrati con indirizzi resi in relazione a quesiti formulati alla medesima ANAC in materia di: (i) criteri di scelta del RPCT; (ii) requisito soggettivo della c.d. condotta integerrima del RPCT; (iii) supporto operativo al RPCT; (iv) posizione di autonomia del RPCT dall'organo di indirizzo; (v) procedimento di revoca del RPCT e di altre misure discriminatorie adottate nei confronti dello stesso; (vi) eventuale trattamento accessorio a favore del RPCT; (vii) rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC; (viii) attività e poteri del RPCT in materia di misure di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza, di *whistleblowing*, di imparzialità soggettiva del funzionario, di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio; (ix) responsabilità del RPCT;
- ha sviluppato ed aggiornato, nell'Allegato 1, alcune indicazioni metodologiche volte ad indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

In data 24 giugno 2022, l'ANAC ha posto in consultazione lo schema di PNA 2022 e in data 17 gennaio 2023, con delibera n. 7/2023, il Consiglio dell'ANAC lo ha approvato in via definitiva dopo avere ricevuto i pareri della Conferenza unificata e del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il nuovo PNA è stato elaborato dall'ANAC come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il **Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto, come sopra anticipato, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165 del 2011 alle quali non appartengono le Autorità amministrative indipendenti, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.

Partendo dalla consapevolezza che nell'attuale momento storico è indispensabile evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, il nuovo PNA ha fornito indicazioni per rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, senza tuttavia volere incidere sullo sforzo ricercato dal legislatore di semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Sostiene ANAC che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello della creazione di valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

Il nuovo PNA è articolato in due Parti.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'ANAC ha poi indicato su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione e ha fornito indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un'unica programmazione per il triennio).

Nondimeno, per tutte le amministrazioni - comprese pertanto quelle tenute alla predisposizione dei PTPCT come l'Autorità - ANAC ha indicato su quali ambiti di attività quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti alla creazione di valore pubblico. In tali ambiti è stato ritenuto più elevato il rischio di fenomeni corruttivi dovuti alle quantità di flusso di denaro coinvolte.

Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Occorrono, secondo ANAC, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

La parte generale contiene un approfondimento dedicato al divieto di *pantoufle*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva.

La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici. L'ANAC dà conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti pubblici e offre alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Proprio con riferimento alla parte speciale, l'ANAC, in data 10 novembre 2023, ha posto in consultazione pubblica l'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Gli ambiti di aggiornamento sono circoscritti all'area dei contratti pubblici al fine di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione

della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare: (i) nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovano più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni; (ii) alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'ANAC, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, comma 5 e 28, comma 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

La consultazione è terminata in data 30 novembre 2023. Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Da ultimo, avuto riguardo al tema della trasparenza ANAC ha di recente avviato una consultazione pubblica sugli schemi di pubblicazione dei dati in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Si tratta di un altro passo verso la realizzazione della Piattaforma della Trasparenza, che diventerà l'unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del decreto legislativo n. 33/2013 semplificandone la pubblicazione e la consultazione.

Dopo un confronto informale con il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agid - Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, ANAC ha definito un primo set di schemi di pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria con l'obiettivo di arrivare a un modello standard di pubblicazione.

La consultazione è terminata il 7 dicembre 2023.

Richiamati i principali riferimenti normativi e le delibere dell'ANAC, si richiamano, infine, le principali Delibere dell'Autorità adottate in materia di prevenzione della corruzione o ad essa connesse:

- la Delibera n. 13/2015 del 5 febbraio 2015 concernente *"Assegnazione delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- il Codice etico dell'Autorità, approvato con Delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modifiche intervenute, finalizzato a favorire l'applicazione dei principi della buona amministrazione e a promuovere i più elevati standard di condotta, che rappresentano una componente fondamentale della cultura di servizio cui l'Autorità aderisce;
- la Delibera n. 12/2016 del 28 gennaio 2016 recante il *"Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2015 - 2017;
- la Delibera n. 120/2016 del 27 ottobre 2016 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Aggiornamento 2016 – 2018"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2016 - 2018;
- la Delibera n. 65/2018 del 27 giugno 2018 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2018-2020. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2018 – 2020;

- la Delibera n. 128/2018 del 6 dicembre 2018 concernente il “*Performance management*” che trova applicazione a partire dal biennio valutativo 2019 – 2020;
- la Delibera n. 10/2019 del 31 gennaio 2019 recante il “*Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2019-2021. Approvazione definitiva*”, con la quale l’Autorità ha adottato il PTPCT 2019 – 2021;
- la Delibera n. 115/2019 del 31 luglio 2019 recante “*Adozione del Codice disciplinare e modifiche di coordinamento al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*”, con la quale l’Autorità ha adottato il proprio Codice disciplinare;
- la Delibera n. 20/2020 del 30 gennaio 2020 recante il “*Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2020-2022. Approvazione definitiva*”, con la quale l’Autorità ha adottato il PTPCT 2020 – 2021;
- la Delibera n. 35/2020 del 12 febbraio 2020 concernente la “*Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali dell'Autorità di regolazione dei trasporti*”;
- la Delibera n. 54/2020 del 27 febbraio 2020, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. Integrazione*”, con la quale sono state apportate integrazioni e minime revisioni testuali al Regolamento oggetto della citata Delibera;
- la Delibera n. 78/2020 del 26 marzo 2020 recante le “*Misure organizzative e conferimento di compiti e funzioni del titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale*”;
- la Delibera n. 182/2020 del 5 novembre 2020 concernente i “*Rapporti con le organizzazioni sindacali. Individuazione della Delegazione trattante*”;
- la Delibera n. 10/2021 del 27 gennaio 2021 recante il “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2021-2023. Approvazione definitiva*”, con la quale l’Autorità ha adottato il PTPCT 2021 – 2023;
- la Delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021, recante “*Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità. Modifiche*”, con la quale sono state apportate modifiche al testo di talune disposizioni regolamentari in conformità agli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali;
- la Delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021 recante “*Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità. Modifiche*”, con la quale sono stati apportati cambiamenti al testo di talune disposizioni regolamentari in conformità agli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali;
- la Delibera n. 75/2021 del 20 maggio 2021 di approvazione del “*Sistema di valutazione delle performance del personale dell'Autorità*”, applicabile a partire dal ciclo di programmazione e valutazione relativo al biennio 2021 – 2022;
- la Delibera n. 78/2021 del 1° luglio 2021 di approvazione del “*Nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”, che sostituisce e abroga il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità adottato con precedente delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016, e successive modificazioni;
- la Delibera n. 92/2021 del 17 giugno 2021 concernente il “*Nucleo di valutazione. Nomina*”;
- la Delibera n. 141/2021 del 21 ottobre 2021 recante la “*Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti*”;

- la Delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale è stato modificato il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità prevedendo una maggiore e più funzionale articolazione degli Uffici;
- la Delibera n. 10/2022 del 27 gennaio 2022 recante il *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2022-2024. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2022 – 2024;
- la Delibera n. 16/2022 del 27 gennaio 2022 recante la *"Nomina del Garante etico dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- la Delibera n. 27/2022 del 9 febbraio 2022 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità in materia di composizione dell'Advisory Board;
- la Delibera n. 197/2022 del 20 ottobre 2022 recante il *"Piano ispettivo a presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell'Autorità - triennio 2022-2024. Approvazione"*;
- la Delibera n. 199/2022 del 20 ottobre 2022 con la quale è stata modificata la Sezione II – Parte economica del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, *approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni*;
- la Delibera n. 18/2023 del 27 gennaio 2023 recante *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2023-2025. Approvazione definitiva"* con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2023-2025;
- la Delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 con la quale è stato approvato il nuovo *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*.

Ai fini della predisposizione annuale del PTPCT con validità triennale si deve tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Autorità (per es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del precedente PTPCT;
- sopravvenienza di elementi da cui derivi l'opportunità di modificare le misure predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

La predisposizione del PTPCT è stata anche l'occasione per un aggiornamento del processo di mappatura dei processi/attività dell'Autorità, come meglio si dirà *infra*.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio dell'Autorità la modifica del PTPCT ognqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, infine, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'organizzazione possano ridurre l'idoneità del PTPCT a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024 – 2026.

Il PTPCT contiene indicazioni relative a:

- i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione;
- il contesto esterno ed interno delle attività dell'Autorità in cui si sviluppa il PTPCT;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del PTPCT;
- l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività ed i procedimenti dell'Autorità, ivi comprese le misure sulla trasparenza (allegato 1);
- l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione relative ai singoli processi e attività di competenza dell'Autorità (allegato 2).

3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.

Il Presidente e i Componenti del Consiglio, in qualità di organo di indirizzo dell'Autorità, definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – funzionale e del PTPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge. Il Consiglio ha altresì il compito di adottare il PTPCT e i relativi aggiornamenti, su proposta del RPCT.

Il RPCT è una figura centrale nella prevenzione contro il rischio di corruzione. A tale figura la Legge assegna importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

L'Autorità ha provveduto a identificare il RPCT nella figura del Dott. Roberto Gandiglio, Dirigente dell'Ufficio Affari legali e contenzioso. Le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti a decorrere dal 1° novembre 2021 sono riconducibili a quelli previsti dalla Legge e dagli articoli 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, l'Ufficio Risorse umane e affari generali *"assicura il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 12, 13 e 14, della Legge. Attualmente, collaborano a supporto dell'attività del RPCT n. 3 unità di personale (una dell'Ufficio Risorse umane e affari generali e due dell'Ufficio Affari legali e contenzioso).

Il RPCT definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del PTPCT, proponendo le eventuali modifiche o integrazioni, qualora vengano accertate violazioni significative o intervengano modifiche nell'organizzazione o nell'attività di competenza dell'Autorità.

Ferme restando le attività e le responsabilità di competenza del RPCT, tutti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e i Dirigenti dell'Autorità sono, comunque, tenuti a collaborare per garantire la prevenzione della corruzione: in particolare essi assicurano una adeguata informativa al RPCT, partecipano al processo di gestione e valutazione del rischio, propongono misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza delle misure previste dal presente PTPCT rispettando le prescrizioni ivi contenute, prestano la propria collaborazione al RPCT anche segnalando al medesimo eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. Proprio in tale ottica, i Dirigenti dell'Autorità sono stati attivamente coinvolti ogni anno, sin dal 2016, nell'attività finalizzata ad una migliore identificazione e all'aggiornamento dei processi e delle attività a maggior rischio di corruzione nonché all'individuazione dei possibili rimedi volti a prevenirli, come meglio si vedrà *infra*.

Un ruolo organizzativo di rilievo è assunto dal Nucleo di valutazione, anche in funzione dell'esigenza di integrazione tra le misure anti-corruttive e gli indicatori di *performance* richiamata nel nuovo PNA approvato dall'ANAC. Secondo l'ANAC è infatti opportuno procedere verso una progressiva unificazione delle mappature, integrando gradualmente gli obiettivi di *performance* con le misure di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il coinvolgimento di tutto il personale è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure di prevenzione della corruzione, e, al riguardo, anche il PNA 2022 ha evidenziato il dovere per i dipendenti di prestare la propria collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT, oltre al fatto che essi sono vincolati al rispetto del Codice etico e del Codice disciplinare. Al riguardo, l'art. 15 del Codice Etico dell'Autorità prevede che "*1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione; in particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall'Autorità, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al diretto superiore o, qualora non individuato, al Segretario generale, eventuali situazioni di illecito nell'Autorità di cui sia venuto a conoscenza. 2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale*".

Giova, infine, osservare che tutti i soggetti che, a qualunque titolo, detengono rapporti con l'Autorità contribuiscono, mediante i loro comportamenti, a realizzare le finalità del PTPCT e sono destinatari delle prescrizioni ivi contenute, nonché di quelle previste dal Codice Etico.

4. Il PTPCT nel contesto dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

4.1 Contesto interno - Funzioni dell'Autorità e struttura organizzativa.

L'Autorità è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: l. n. 481/1995).

È competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, in conformità, ove presente, con la disciplina europea e comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il primo Collegio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013 e si è insediato a Torino il 17 settembre 2013, ove l'Autorità ha la propria sede, in Via Nizza n. 230.

Il secondo Consiglio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020 e si è insediato a Torino il 28 ottobre 2020.

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità (di seguito: ROF), approvato con delibera del Consiglio n. 109/2023 del 15 giugno 2023.

L'articolo 10 del ROF disciplina le funzioni del Capo di Gabinetto che coadiuva e supporta il Presidente nello svolgimento delle attività e funzioni di sua spettanza.

Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinate all'articolo 16 del ROF, sovrintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente. L'articolo 17 del medesimo regolamento prevede la possibilità che il Consiglio nomini un Vice-Segretario generale.

La struttura organizzativa dell'Autorità si articola nei seguenti Uffici che riportano al Segretario Generale:

- Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali (ARA);
- Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali (AFP);
- Affari europei e internazionali (AERI);
- Affari legali e contenzioso (GIUR);
- Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione (ECN);
- Bilancio, contabilità e autofinanziamento (CBA);
- Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti (CMD)
- Diritti dei passeggeri (DDU);
- Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale (ICT);
- Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati (RED);
- Regolazione economica dei servizi di mobilità (SMR);

- Risorse umane e affari generali (RUA);
- Vigilanza e sanzioni (VIS).

Il ROF da ultimo approvato ha istituito il Servizio Comunicazione e stampa e il Servizio Affari istituzionali e relazioni esterne che riportano invece al Capo di Gabinetto.

Per la descrizione delle funzioni assegnate ai diversi Uffici si rinvia al paragrafo 5.1 del presente PTPCT.

Il supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del ROF, è assicurato *"da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"*.

Al 31 dicembre 2023 l'organico dell'Autorità, oltre al Segretario Generale assunto con contratto a tempo determinato, ammonta a 115 unità di personale in ruolo e in prova (12 dirigenti, 85 funzionari e 18 operativi), pari al 77% dell'organico di 150 unità (come in ultimo ampliato dalla delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023 in attuazione dell'articolo 1, comma 522 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*) previsto a norma di legge nella pianta organica per il personale in ruolo.

Alla medesima data i dipendenti a tempo determinato sono pari a 4 unità, oltre a 6 esperti e a 7 assistenti del Consiglio.

4.2 Il contesto esterno in cui opera l'Autorità¹.

Come richiesto dal PNA, il PTPCT deve fornire elementi sul contesto esterno in cui opera l'Amministrazione al fine di contestualizzare, rispetto al settore di operatività, i rischi individuati e le misure di prevenzione attivate e da attivare.

Il contesto esterno in cui opera l'Autorità è il settore dei trasporti italiano, costituito da infrastrutture e servizi aeroportuali, infrastrutture stradali, reti ferroviarie e servizi ferroviari, infrastrutture portuali e servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne, interporti e logistica, servizi di spedizione, servizi di trasporto passeggeri su gomma (di linea e non di linea) e autoservizi di media e lunga percorrenza. Tali ambiti devono essere presi in considerazione sotto il profilo del contesto europeo nell'ambito del quale viene evidenziata la posizione dell'Italia rispetto agli altri principali paesi e sotto il profilo delle dinamiche della domanda e dell'offerta in Italia.

Per quanto riguarda in particolare il settore aeroportuale, in Italia nel 2021 sono presenti 45 aeroporti aperti al traffico commerciale, comprendente il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

In Italia sono transitati, nel corso del 2021, 80,5 milioni di passeggeri circa, con un aumento, rispetto al 2020, pari al 52,5%, le merci transitate nello stesso anno sono state pari a 1.060.000 tonnellate movimentate sugli scali nazionali, con un incremento del 31,5% rispetto al 2020. Il 34,48 % dei passeggeri sono concentrati sui poli di Roma e Milano.

Avuto riguardo al settore autostradale, secondo dati Eurostat, l'evoluzione dell'estensione totale della rete autostradale in Italia è passata da 5.900 km del 1980 a 7.314,7 km del 2019.

Nel 2021 la rete autostradale italiana in esercizio è composta da circa 7.361 Km di rete autostradale, di cui 1.294 Km non a pedaggio².

¹ Fonte: Decimo Rapporto Annuale al Parlamento ART e rapporti riferiti ad annualità precedenti.

² Dati ART

In totale la gestione del settore autostradale è affidata a 26 società concessionarie.

Nelle autostrade italiane, con riferimento all'anno 2021, sono presenti: 3 trafori internazionali per una lunghezza complessiva di circa 26 Km.

Avuto riguardo al trasporto ferroviario, a livello europeo e con riferimento all'anno 2021, l'Italia con la sua estensione di rete ferroviaria pari a km 19.672 si colloca in quarta posizione e in quinta posizione per numero complessivo di imprese ferroviarie nel settore passeggeri.

Il numero di imprese ferroviarie operanti in Italia nel 2021 è pari a un totale di 43, di cui 20 imprese operanti nel trasporto passeggeri e 23 nel trasporto merci.

Per quanto riguarda la domanda di trasporto espressa in termini di passeggeri-km, l'andamento nel quinquennio 2017-2021 è stato altalenante: il valore registrato nel 2020, pari a 22 miliardi di passeggeri-km, a causa dell'insorgenza della pandemia da Covid-19, è inferiore alla metà di quello del 2019 (-61%), mentre nel 2021 si è avuta una notevole ripresa rispetto al 2020 (+27%) anche se ancora lontana dai valori del 2019 (-50%).

Per quanto riguarda le merci, si osserva invece come le tonnellate trasportate nel 2021 siano state superiori a quelle del 2019. Il traffico merci nel 2021 rispetto al 2020 ha raggiunto i 26 miliardi di tonnellate-km contro i 20,75 miliardi di tonnellate-km dell'anno precedente e i 25 miliardi di tonnellate-km del 2019.

La ripartizione dell'infrastruttura italiana, nel 2021, è così composta: circa il 72,2% è costituito da rete elettrificata e il 27,80% da rete non elettrificata.

Sebbene i gestori dell'infrastruttura ferroviaria siano ventuno, la rete è suddivisa in maniera disomogenea: l'86% della rete 16.900 km è in capo al gestore della rete ferroviaria nazionale, RFI, mentre il restante 14% è gestito da gestori regionali.

Per quanto riguarda in particolare il settore portuale, in Italia nel 2021 sono presenti 268 porti, con 2.120 accosti (di cui 237 collegati alla rete ferroviaria) con una lunghezza complessiva di 480.188 metri³.

Nel 2021 sono arrivate nei porti nazionali 397.000 navi.

I dati 2022 relativi ai passeggeri totali trasportati evidenziano una crescita rispetto all'anno precedente del 42% (61,4 milioni di imbarchi e sbarchi) che comporta la significativa riduzione del *gap* rispetto ai volumi del 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) nei confronti dei quali permane una riduzione di circa il 9%.

Il 2021 ha registrato nel settore della logistica delle merci un aumento del +3% di addetti rispetto al 2020, con una diminuzione, tuttavia, del 2,1% di imprese attive.

I dati 2022 relativi alle merci totali movimentate evidenziano una leggera crescita delle tonnellate imbarcate e sbarcate rispetto all'anno precedente (490,1 milioni, +2%), superiori anche ai volumi del 2019 (+0,2%).

I treni movimentati negli interporti nel 2021 hanno registrato un incremento del +8% rispetto al 2020, e il traffico intermodale è aumentato del 26,3% con 1,4 milioni di UTI (Unità di Trasporto Intermodale) movimentati negli interporti.

Con riferimento al trasporto pubblico di persone, secondo la rilevazione dell'Osservatorio Audimob di ISFORT, nel 2020, gli spostamenti quotidiani verso scuola e lavoro rappresentano circa un terzo di tutti gli spostamenti giornalieri; un altro terzo comprende gli spostamenti per la gestione familiare e l'ultimo terzo gli spostamenti per il tempo libero. Complessivamente, si registrano circa 35 milioni di spostamenti quotidiani verso scuola e lavoro, valore in calo del 4% rispetto al 2019.

³ Dati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Gli spostamenti privati motorizzati rappresentano circa il 67% del traffico totale. Nel 2021 nonostante la quota di spostamenti effettuati mediante servizi pubblici (pari a 23,3 miliardi di passeggeri-Km) appaia in ripresa rispetto al 2020 (+ 1,2 punti percentuali) essa risulta ancora lontana dal livello registrato nel 2019, ultimo anno precedente alla pandemia (-3,5 punti percentuali).

Nell'ambito del settore taxis, le cui tariffe sono stabilite dai Comuni, nel 2023 l'ART ha effettuato un monitoraggio: il campione monitorato comprende 180 comuni ripartiti in tre *cluster* dimensionali in base alla popolazione.

Dai dati rilevati sul campione esaminato, al 31 dicembre 2022, il numero totale di licenze taxi attive era pari a 23.412, mentre il numero totale di autorizzazioni NCC era pari a 5.135, cioè circa un quinto delle licenze taxi.

Soltanto in 4 comuni (Roma, Milano, Napoli, Torino) il numero delle licenze è superiore a 1.000, mentre in altri 4 comuni (Genova, Firenze, Bologna, Palermo) questo numero è compreso fra 301 e 1.000.

Nel campione esaminato sono 7 i comuni privi di taxi e 8 i comuni privi di NCC.

Dalla precedente rilevazione del 2019, la dotazione media di taxi risultava essere di 0,51 taxi/1000 ab. (cioè, 1 taxi ogni 2.000 abitanti).

Nel settore delle autolinee di media e lunga percorrenza, le principali rotte nazionali, secondo il rapporto Traspol, pubblicato in collaborazione con Checkmybus.it, risulta che nel secondo semestre 2021, le principali rotte cercate (>5% sul totale delle ricerche effettuate), escludendo gli spostamenti che hanno quale origine/destinazione un aeroporto, interessano - sulla base dei dati raccolti sulla piattaforma - essenzialmente i collegamenti Lazio/Abruzzo e Lazio/Calabria (nel secondo semestre 2020 tra le rotte più cercate rientravano anche le relazioni: Lombardia/Calabria, Campania/Puglia e Abruzzo/Calabria).

Per quanto riguarda le rotte per i sistemi aeroportuali, la tratta Piemonte/Lombardia si conferma quella più cercata per il nord Italia (ricerche superiori al 10%). I dati che riguardano i poli aeroportuali vedono confermati quali principali bacini interessati quello da e verso la Lombardia e quello da e verso la Puglia. Si segnala che la relazione Puglia - Basilicata è cresciuta rispetto al 2020 e nel secondo semestre 2021 supera il 10% di ricerche. Per il sistema aeroportuale romano si confermano i collegamenti principalmente per le relazioni: Lazio/Abruzzo, Lazio/ Marche e Lazio/Campania.

Nel contesto sopra delineato, si rileva come il rischio maggiore cui risulta esposta l'Autorità, in quanto regolatore economico del settore dei trasporti, sia principalmente il rischio della *"cattura del regolatore"*. Infatti, l'attività di regolazione economica è soggetta a rischi differenti rispetto a quelli propri delle attività di prestazioni di servizi al cittadino, e dell'attività amministrativa generalmente intesa. Quindi – al di là delle aree di rischio connesse agli aspetti meramente gestionali, relative alla gestione delle risorse umane, all'amministrazione e all'acquisto di beni e servizi, peraltro di entità molto ridotta, per le quali le caratteristiche sono comuni a quelle presenti nelle altre pubbliche amministrazioni – le aree di rischio su cui sarà incentrato il presente PTPCT sono aree di rischio specifiche, connesse alle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, descritte nel successivo capitolo.

Nella definizione delle aree di rischio e nella conseguente individuazione delle misure di prevenzione si sono valutate, altresì, le conseguenze che l'evento produce:

- a) sull'Autorità;
- b) sugli *stakeholders*, atteso che per valutare le conseguenze dell'evento corruttivo, va valutato il rilievo sul contesto esterno in cui opera l'Autorità.

Le circostanze esterne possono, infatti, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi: ciò sia in relazione al territorio di riferimento (che non sembra rilevare per il caso di specie), che in relazione ai portatori di interessi esterni all'amministrazione che qui si riportano.

Per quanto concerne i servizi di trasporto passeggeri su gomma i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) imprese di trasporto passeggeri su gomma;
- 2) comuni capoluogo di provincia;
- 3) città metropolitane;
- 4) comuni di bacini aeroportuali.

Quanto al settore ferroviario i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) imprese ferroviarie;
- 2) associazioni di imprese ferroviarie;
- 3) gestori di infrastrutture ferroviarie;
- 4) imprese operanti nell'ambito dell'interporto, inteso, quest'ultimo, come un complesso organico di strutture e servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità del trasporto.

Per quel che concerne invece il settore aeroportuale, i principali *stakeholders* di riferimento sono rappresentati da:

- 1) imprese di trasporto aereo;
- 2) associazioni di imprese di trasporto aereo;
- 3) gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 4) associazioni di gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 5) ENAC.

Per il settore autostradale, i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) concessionari della rete autostradale;
- 2) ANAS;
- 3) AISCAT;
- 4) Operatori Trasporti Eccezionali;
- 5) Regioni;
- 6) Città metropolitane;
- 7) Comuni.

I principali *stakeholders* di riferimento del settore portuale sono rappresentati da:

- 1) Autorità di sistema portuale;
- 2) imprese di trasporto marittimo;
- 3) associazioni di imprese di trasporto marittimo;
- 4) gestori di infrastrutture portuali;
- 5) associazioni di gestori di infrastrutture portuali.

L'Autorità si relaziona altresì con una pluralità di cittadini e/o comitati o associazioni di cittadini per quanto riguarda la trattazione dei reclami e/o segnalazioni in materia di tutela dei passeggeri.

Nell'ambito del processo di finanziamento dell'Autorità, i principali *stakeholders* sono i seguenti:

- 1) Agens;
- 2) AICAI;
- 3) Aiscat;
- 4) Alis;
- 5) Altroconsumo

- 6) Anav;
- 7) Anita;
- 8) Assaeroporti;
- 9) Assarmatori;
- 10) Assiterminal;
- 11) Assoferr;
- 12) Assotir;
- 13) Asstra;
- 14) Centro Europeo Consumatori Italia;
- 15) Centro Tutela Consumatori Utenti;
- 16) Cittadinanzattiva;
- 17) CNA Fita;
- 18) Codacons
- 19) Confartigianato trasporti;
- 20) Confetra;
- 21) Confitarma;
- 22) Confrtrasporto;
- 23) FAI;
- 24) Federagenti
- 25) Federconsumatori;
- 26) Federlogistica;
- 27) Federtrasporto;
- 28) Fedespedi;
- 29) Fedit;
- 30) FIAP;
- 31) FISE Uniport;
- 32) IATA;
- 33) IBAR;
- 34) gestori delle infrastrutture di trasporto;
- 35) imprese ferroviarie;
- 36) imprese marittime;
- 37) imprese del trasporto aereo;
- 38) imprese del trasporto passeggeri su strada;
- 39) Legacoop;
- 40) Movimento consumatori;
- 41) SNA Casartigiani;
- 42) UNITAI;
- 43) UIR;
- 44) U.Di.Con A.P.S.;
- 45) Unatras;
- 46) Unione Nazionale Consumatori APS.

Con riferimento, infine, alle proprie attività istituzionali, l'Autorità interagisce con i due rami del Parlamento relativamente alla presentazione del Rapporto Annuale e con le competenti Commissioni, la Presidenza della

Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i singoli Ministeri e gli Enti territoriali. L'Autorità interagisce, inoltre, con le altre Autorità amministrative indipendenti.

4.3 Il PTPCT nel contesto dell'Autorità.

Il PTPCT costituisce lo strumento specifico adottato dall'Autorità in adempimento della normativa vigente per favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione, nonché per promuovere la legalità della propria attività allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento dovuto a tali aspetti.

Si conferma, analogamente a quanto previsto nelle annualità precedenti, che le situazioni rilevanti ai fini di quanto previsto nel presente PTPCT sono più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, tanto da ricoprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dello svilimento dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che tali azioni abbiano o meno successo.

Attraverso l'attività di annuale aggiornamento e sviluppo della mappatura dei processi e delle attività di competenza dell'Autorità, svolta con il supporto dei dirigenti responsabili delle stesse, si è proceduto all'individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione al fine di individuare, in relazione ad esse, specifiche misure di contrasto.

In ragione delle sue dimensioni ridotte, si conferma che l'Autorità è da ritenersi meno esposta ai rischi corruttivi rispetto a strutture di più ampie dimensioni, di maggiore complessità organizzativa e con la presenza di una pluralità di centri decisionali.

Nondimeno, le precise funzioni e prerogative dell'Autorità impongono di prestare particolare attenzione sugli specifici temi del segreto d'ufficio e del cd. rischio di "*cattura del regolatore*".

Riguardo al primo, si evidenzia che, come noto, il bilanciamento tra la trasparenza e la riservatezza è avvertito come questione particolarmente sensibile per i regolatori indipendenti, dal momento che l'attività esercitata comporta la raccolta di dati e informazioni di carattere finanziario, commerciale e industriale relativi al mercato delle imprese regolate. La natura riservata di tali informazioni impone la necessità di garantire un severo esercizio del segreto d'ufficio al fine di tutelare la concorrenza, gli investitori e la stabilità dei mercati. L'Autorità ha disciplinato all'articolo 7 del Codice etico e all'articolo 2 del Codice disciplinare gli obblighi gravanti sui dipendenti nell'ambito del segreto d'ufficio, dettando prescrizioni stringenti e coerenti con i procedimenti dell'Autorità e ha altresì previsto, nello stesso Codice disciplinare, specifiche sanzioni in capo ai dipendenti in caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi.

È stata inoltre approvata una specifica *policy* per il corretto utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai dipendenti e collaboratori dell'Autorità con adozione di nuove misure di sicurezza e di limitazione di accesso ai soli dispositivi aziendali.

Nel corso del biennio 2024-2025 è prevista l'adozione di una ulteriore *policy* per la classificazione della riservatezza dei documenti.

Riguardo al secondo tema, riferito al rischio di "*cattura del regolatore*", esso si può manifestare generalmente sotto i seguenti aspetti:

- predisposizione di misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;

- fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziante al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- pareri viziati per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- omissione della valutazione o valutazione viziata circa la necessità di imporre la separazione contabile delle imprese integrate al fine di favorire determinati soggetti;
- rilascio delle autorizzazioni in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire determinati soggetti;
- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.

L'Autorità, con l'adozione del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato con Delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ha disciplinato le fasi dei vari procedimenti, anche di tipo regolatorio, in modo da assicurare un ampio riconoscimento delle garanzie partecipative dei portatori d'interesse, che costituisce un importante presidio al rischio corruttivo. Detto Regolamento disciplina altresì, all'articolo 9, il segreto d'ufficio, stabilendo che le *"informazioni acquisite nel corso dei procedimenti e in particolare nello svolgimento delle attività di indagine, ispettive, vigilanza, controllo, sanzionatorie, interdittive, sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri dell'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge"*. Il segreto d'ufficio viene tutelato anche dal vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con Delibera n. 11/2017 del 25 gennaio 2017, laddove, all'articolo 5, comma 5, viene specificato che *"5. La documentazione e gli altri elementi acquisiti in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati richiesti e sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi della normativa vigente"*. In questo ambito si segnala, ancora, il vigente Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 27, ai sensi del quale *"1. Tutte le informazioni raccolte in relazione ai procedimenti di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge"*. Da ultimo, si evidenzia che anche il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, adottato con Delibera n. 146/2023 del 28 settembre 2023, prevede, all'articolo 16, che *"Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge"*.

Oltre a quanto sopra evidenziato si aggiungono una serie di azioni messe in campo nel corso degli anni precedenti e tuttora vigenti che, nel loro complesso, contribuiscono a contrastare in via generale i possibili fenomeni di *mala gestio*. Ci si riferisce, in particolare: (i) all'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni del personale che attribuisce ad un Nucleo di valutazione indipendente, interamente composto da soggetti esterni all'Autorità, un ruolo di centrale importanza in tema di valutazione delle *performance* individuale e organizzativa, ai fini del riconoscimento del premio di risultato annuale al personale; (ii) all'adozione del sopra richiamato Codice etico, le cui disposizioni si applicano oltre che ai dipendenti

dell'Autorità, anche ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l'Autorità, nonché, per quanto compatibili, ai prestatori di servizi e alle persone autorizzate a frequentare l'Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche; la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico è assicurata dal Garante etico, nominato dall'Autorità; (iii) alla separazione, nella concezione dello svolgimento dei procedimenti e delle attività poste in essere dall'Autorità, tra chi cura l'istruttoria del procedimento e chi assume la decisione finale. Per gli atti che sono adottati dal Consiglio, detta separazione è rinvenibile nel distinguo tra l'Ufficio competente, da un lato, che propone l'adozione di un determinato atto in coerenza con l'esito dell'istruttoria condotta, e il Consiglio, dall'altro, che adotta l'atto finale. Occorre inoltre tenere conto che la proposta viene esaminata dal Segretario generale, nella sua funzione di collegamento tra la struttura e il vertice dell'Autorità e che l'Ufficio Affari legali e contenzioso svolge la funzione di verifica giuridica degli atti. A sua volta, l'attività dell'Ufficio competente vede, al suo interno, il coinvolgimento di più figure: il Funzionario o più Funzionari che di norma istruiscono il procedimento, il responsabile del procedimento e il Dirigente responsabile dell'Ufficio, fermo restando che alcune di queste figure possono anche sovrapporsi tra di loro; (iv) all'adozione di un Regolamento di organizzazione e funzionamento teso a incrociare e a bilanciare le competenze in modo tale che nessun procedimento abbia come responsabile un unico attore, attraverso il previsto coinvolgimento, oltre che dell'Ufficio cui è attribuita la competenza tecnica e la responsabilità specifica, di Uffici con competenze trasversali, quali sono, ad esempio, il già menzionato l'Ufficio Affari legali e contenzioso, l'Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione e l'Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati; v) all'adozione del Codice disciplinare, le cui disposizioni si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonché, in quanto compatibili, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, istituti e organismi pubblici o privati; vi) all'adozione, infine, di un Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità che, a partire dall'anno 2021, si basa su un differente e distinto sistema di valutazione rispetto a quello sopra citato di valutazione della *performance* finalizzato all'erogazione del premio di risultato. Detto sistema prevede che le proposte di progressione di carriera formulate dai responsabili delle unità organizzative per ciascun dipendente vengano trasmesse ed esaminate da una Commissione costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale. Le progressioni così verificate vengono poi attribuite al personale con Delibera del Consiglio dell'Autorità, su proposta del Segretario generale; vii) alla crescente digitalizzazione dei processi attraverso uno specifico sistema gestionale al quale sono anche collegati specifici indicatori di monitoraggio.

5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT.

Il processo di predisposizione del PTPCT si è articolato in quattro fasi:

- 1) processo di mappatura e aggiornamento dei processi e delle attività e analisi dei rischi;
- 2) definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- 3) conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo (generali e specifiche);
- 4) stesura del PTPCT.

5.1 Processo di mappatura e aggiornamento dei processi e delle attività. Analisi dei rischi.

Come raccomandato da ANAC nel PNA 2022, l'attività di mappatura dei processi, quale parte fondamentale dell'analisi del contesto interno, è l'attività propedeutica all'identificazione dei rischi corruttivi che si generano attraverso le attività svolte ed è essenziale ai fini della programmazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Tenendo conto di tutti gli ambiti di attività dell'Autorità, prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione si è provveduto quindi ad un ulteriore aggiornamento della mappatura dei processi che caratterizzano attività dell'Autorità al fine di individuare i processi e le attività a maggior rischio di corruzione.

Per il completamento dell'attività di aggiornamento della mappatura dei processi sono stati coinvolti i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità, come meglio si evidenzierà in seguito.

Inoltre, come raccomandato nel PNA 2022, laddove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione del PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance, nell'attività di mappatura dei processi si è tenuto conto anche del risultato del monitoraggio svolto sui precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità.

Dopo il completamento dell'attività di mappatura dei processi si è giunti all'individuazione delle aree di rischio quale risultato di un processo complesso basato sulle direttive contenute nella Legge e negli atti di indirizzo dell'ANAC.

In particolare, la Legge (cfr. art. 1, comma 16) ha individuato una serie di attività/procedimenti che, per loro caratteristiche intrinseche, afferiscono a processi che si caratterizzano per l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione e vengono perciò considerati dal legislatore ad alto rischio di corruzione senza necessità, quindi, di procedere alla mappatura degli stessi. Rientrano tra le attività a più alto rischio corruttivo tipizzate dal legislatore le seguenti:

- a) rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Oltre alle aree sopra elencate, definite "obbligatorie", l'ANAC, nell'aggiornamento 2015 al PNA e nel PNA 2022, ha individuato ulteriori attività/procedimenti "riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi" afferenti a processi che si caratterizzano per il notevole impatto socio-economico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie. Trattasi delle seguenti:

- a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

- c) incarichi e nomine;
- d) affari legali e contenziosi.

Quanto alle attività tipizzate dal legislatore come ad alto rischio (ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge) nonostante la lettera della Legge si riferisca testualmente ai procedimenti, si ritiene, per le ragioni sopra richiamate e secondo quanto affermato dalla stessa ANAC, che la valutazione del rischio debba abbracciare l'area, evidentemente più ampia, del "processo".

I processi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1, comma 16, della Legge non trovano applicazione all'Autorità per difetto di presupposti.

Si conferma che i processi individuati come ad alto rischio dall'art. 1, comma 16, lettera b), della Legge [scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici], rilevano per l'Autorità limitatamente all'affidamento dei servizi e delle forniture.

A tale riguardo l'attività condotta ha consentito di evidenziare una serie potenziale di rischi di carattere generale, anch'essi comuni a quelli relativi alle altre amministrazioni pubbliche.

Quanto ai processi e alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lettera d), della Legge, concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'attività svolta ha consentito di evidenziare alcuni potenziali rischi comuni alle altre pubbliche amministrazioni, come successivamente descritto.

Nell'ambito dell'aggiornamento e dello sviluppo della mappatura dei processi e delle attività di competenza dell'Autorità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge laddove prescrive che "*Il Piano [... individua] le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccolgendo le proposte dei dirigenti ...*

A tale riguardo è stata inviata dal RPCT a tutti i Dirigenti degli Uffici una nota nella quale si richiedeva un eventuale aggiornamento e uno sviluppo della mappatura dei processi e delle attività contenuti nel PTPCT vigente, indicando, nell'ambito della valutazione del rischio connesso alle singole attività comprese in un determinato processo: (i) gli indicatori di stima del livello del rischio secondo la scala "Alto/Medio/Basso" comprensiva della relativa motivazione; (ii) la proposta di conferma o di modifica o integrazione delle misure di prevenzione della corruzione già previste nel vigente PTPCT dell'Autorità; (iii) la conferma o l'eventuale modifica/integrazione della parte relativa alla "Descrizione del rischio" connesso a ciascuna attività di competenza. Tale attività è stata svolta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019 e nell'Allegato 1 al PNA 2022; in particolare, ciascun Dirigente ha effettuato una stima del livello di rischio corruttivo – secondo la citata scala "Alto/Medio/Basso" – delle attività di propria competenza e in coordinamento con i Dirigenti responsabili delle attività trasversali sulla base dei seguenti indicatori: (i) livello di interesse "esterno"; (ii) grado di discrezionalità del decisore interno all'Autorità; (iii) manifestazioni di eventi corruttivi in passato; (iv) opacità del processo decisionale; (v) livello di collaborazione del responsabile del processo/attività; (vi) grado di attuazione delle misure di trattamento dei rischi corruttivi. Contestualmente i Dirigenti hanno confermato o modificato o integrato le misure di prevenzione del rischio già presenti nel precedente PTPCT.

In esito all'attività svolta con i Dirigenti responsabili degli Uffici, il RPCT ha formulato un giudizio sintetico di tipo qualitativo complessivo sul livello di esposizione al rischio di ciascuna attività confermando o

modificando la tipologia di misure generali e/o specifiche di prevenzione della corruzione riferite alle attività oggetto di analisi proposte dai Dirigenti, nonché aggiornando, per ciascuna di esse, gli indicatori di monitoraggio, i tempi di realizzazione delle misure individuate e gli Uffici responsabili dell'attuazione delle stesse, dando anche avvio ad un'opera di semplificazione delle misure in considerazione di quanto indicato da ANAC nel nuovo PNA secondo il quale occorrono poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

L'istruttoria è stata condotta per i seguenti Uffici:

- a) Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali;
- b) Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali;
- c) Affari europei e relazioni internazionali;
- d) Affari legali e contenzioso;
- e) Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione;
- f) Bilancio, contabilità e autofinanziamento;
- g) Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti;
- h) Diritti dei passeggeri;
- i) Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale;
- j) Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati;
- k) Regolazione economica dei servizi di mobilità;
- l) Risorse umane e affari generali;
- m) Vigilanza e sanzioni.

Le attività degli Uffici sono riportate nei relativi articoli del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità (ROF).

Nell'Allegato 2 del presente PTPCT è contenuta la mappatura dei processi e delle attività dell'Autorità per i quali si è valutata la sussistenza del rischio corruttivo, con la descrizione del rischio corruttivo ad essi connessi, il relativo grado di rischio associato e le misure specifiche che costituiscono presidio corruttivo.

Gli Uffici sotto riportati, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, rispondono al Segretario generale.

a) Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali (di seguito: ARA)

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "*cattura del regolatore*" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

b) Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali (di seguito: AFP)

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "*cattura del regolatore*" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

c) Ufficio Affari europei e relazioni internazionali (di seguito: AERI)

Nell'ambito delle attività svolte dall'ufficio AERI a livello europeo e internazionale, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione delle attività dell'Ufficio tra quelle a maggior rischio di corruzione.

d) Ufficio Affari legali e contenzioso (di seguito: GIUR)

Per quanto concerne l'attribuzione del livello di rischio alle attività dell'Ufficio in esame, è d'uopo ricordare come l'ANAC – con propria determinazione – abbia incluso gli “*Affari legali e contenzioso*” tra le aree di rischio c.d. “obbligatorie”. L'attività di aggiornamento e di sviluppo della mappatura dei processi/attività ha consentito di confermare tale assunto. Si è inoltre provveduto ad assegnare un livello di rischio medio all'attività legata alla produzione di pareri da rendere alle autorità competenti, di concerto con altri Uffici dell'Autorità e in conformità a quanto già stabilito nella precedente stesura del PTPCT. Sotto diverso profilo, l'Ufficio è tenuto ad assicurare la qualità giuridica degli atti del Consiglio e, pertanto, partecipa attivamente alla formazione degli atti dell'Autorità da parte degli Uffici istruttori rilevando eventuali criticità già nella fase propedeutica alla trasmissione degli atti al Consiglio per la loro approvazione. Tale impostazione procedurale contribuisce a garantire un presidio contro eventuali rischi di cattiva amministrazione. Nella gestione del contenzioso, l'Ufficio assicura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato fornendo i rapporti difensivi e i documenti utili al patrocinio dell'Autorità dinanzi alla giustizia amministrativa, ordinaria e tributaria. Il confronto con l'Avvocatura dello Stato garantisce anch'esso presidio contro i rischi di cattiva amministrazione.

e) Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione (di seguito: ECN)

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività strettamente connessa a quella di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di “*cattura del regolatore*” e al c.d. livello di interesse “esterno” così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

f) Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento (di seguito: CBA)

Le attività dell'Ufficio rientrano fra quelle c.d. obbligatorie riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, essendo evidenti i possibili rischi che consistono nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di utilità per “orientare” l'attività dell'Ufficio al perseguimento di finalità diverse rispetto agli interessi istituzionali dell'Autorità; senza considerare i pericoli insiti in situazioni di conflitti di interesse.

g) Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo degli utenti (di seguito: CMD)

Trattandosi di attività prevalentemente regolatoria, sono insiti i medesimi eventi corruttivi sopra riportati per i procedimenti di natura regolatoria caratterizzati da un alto indice di discrezionalità tecnica. A partire dal 2023, l'Ufficio è tenuto a gestire le controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi della nuova competenza dell'Autorità conferita con l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Al riguardo, il rischio corruttivo è stato valutato “medio”.

h) Ufficio Diritti dei passeggeri (di seguito: DDU)

Trattandosi di attività di valutazione di reclami e segnalazioni che possono condurre all'avvio o all'archiviazione di procedimenti sanzionatori, si sono confermate le valutazioni di rischi e le misure di controllo che già erano state previste nelle precedenti edizioni del PTPCT.

i) Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale (di seguito: ICT)

L'istruttoria avviata ha consentito di evidenziare taluni profili di rischio, e tra questi la sicurezza e il trattamento dei dati sensibili e riservati, ed in tal senso sono state confermate misure di prevenzione della

corruzione riconducibili alla formazione a favore del personale preposto alla gestione delle attività analizzate, a controlli a campione da parte del RPCT e a opportune misure di regolamentazione.

j) Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dei dati (di seguito: RED)

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività propedeutica a quella di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di *"cattura del regolatore"* e al c.d. livello di interesse *"esterno"* così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

k) Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità (di seguito: SMR)

Trattandosi di attività prevalentemente regolatoria, sono insiti i medesimi eventi corruttivi sopra riportati per i procedimenti di natura regolatoria caratterizzati da un alto indice di discrezionalità tecnica. In particolare, nel corso del 2024, l'Ufficio sarà interessato dal completamento delle attività già avviate nel 2023 per dare completa attuazione alle previsioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali. Tali attività rientrano nella milestone M1C2-8 del PNRR relativa ai provvedimenti attuativi della legge n. 118/2022 (legge per il mercato e la concorrenza 2021).

l) Ufficio Risorse Umane e affari generali (di seguito: RUA)

Nell'alveo delle attività e dei processi di competenza dell'Ufficio in esame, vi sono molte competenze a medio/elevato rischio corruttivo. Tra queste, certamente, rientrano quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi che vengono assicurati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici; così come, allo stesso modo, quelle relative alle procedure di reclutamento e gestione del personale.

Nell'ambito delle attività concernenti l'approvvigionamento di beni e servizi il dirigente responsabile dell'Ufficio RUA, è individuato, come raccomandato dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 del PNA e secondo quanto evidenziato nell'introduzione del presente PTPCT, quale soggetto Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (di seguito: RASA).

Come da indicazioni di ANAC, le sopra citate attività rientrano fra quelle c.d. obbligatorie a maggior rischio di corruzione, essendo evidenti i possibili rischi che consistono nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per *"orientare"* l'attività dell'Ufficio al perseguitamento di finalità che nulla hanno a che fare con gli interessi istituzionali dell'Autorità; senza considerare i pericoli insiti in situazioni di conflitti di interesse.

Come più sopra evidenziato, con l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, di recente approvato, ANAC ha inteso adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovano più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni, ciò alla luce della circostanza che anche agli affidamenti ordinari godono in via permanente di procedure in precedenza introdotte in via *"straordinaria"* per far fronte all'emergenza Covid 19, prima, e alla tempestiva realizzazione del PNRR, dopo. ANAC identifica le possibili criticità nelle diverse fasi di vita del contratto e le misure per mitigare che possono essere considerate dalle Amministrazioni nell'elaborazione dei propri PTPCT. Tali misure hanno carattere esemplificativo e possono essere adattate alle realtà organizzative delle amministrazioni, potendo queste ultime anche prevederne di ulteriori.

Per molte delle misure proposte ANAC ha mantenuto la scelta di non fornire una specifica indicazione sul soggetto tenuto alla effettiva adozione delle stesse, lasciando al RPCT il compito di individuare nel PTPCT il soggetto/la struttura competente all'attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di appartenenza.

m) Ufficio Vigilanza e sanzioni (di seguito: VIS)

Gli esiti dell'aggiornamento della mappatura dei processi/attività hanno confermato l'inclusione, nell'area dei processi a medio rischio, anche quelli che possono produrre effetti sfavorevoli di diversa intensità per i destinatari, quali sono i processi di vigilanza, ispezione e/o sanzionatori di competenza dell'Autorità. In questo ambito, la circostanza che il processo/attività possa concludersi con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, sfavorevole per il destinatario e che può manifestare diversi gradi di impatto economico a seconda dell'entità della sanzione comminata, enfatizza i "rischi" di svilimento dalla funzione pubblica che si intendono prevenire con le misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT. Al riguardo, assume rilievo la modifica del Regolamento sanzionatorio dell'Autorità, operata con delibera n. 235/2022 del 1° dicembre 2022, e l'adozione del nuovo Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con la delibera n. 146/2023 del 28 settembre 2023, con le quali sono stati ulteriormente accentuati gli istituti di separazione tra funzione istruttoria, di competenza degli Uffici, e funzione decisoria, di competenza del Consiglio.

n) Funzionario di cui all'art. 6, comma 7 del ROF

Sono state trattate, inoltre, le funzioni di supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del ROF assicurate *"da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"* (da ora: Funzionario). Con riferimento alla possibile ricorrenza di rischi corruttivi in riferimento ai processi di competenza del Funzionario, si conferma che la cognizione delle funzioni giuridiche e segretariali condotta, porta ad escludere che tali attività rientrino nell'alveo dei processi/procedimenti a maggior rischio di corruzione. Si evidenzia infatti che le attività di conservazione e documentazione degli originali degli atti del Consiglio non possono, da un punto di vista strutturale, annoverarsi tra i procedimenti amministrativi, né tra i processi in senso stretto. Tuttavia, in considerazione del carattere riservato dei documenti che vengono trattati nell'ambito delle funzioni segretariali del Consiglio, è necessario presidiare gli obblighi di segretezza con riferimento alle mansioni d'Ufficio svolte, dovendosi scongiurare i profili di rischio riconnessi alla violazione del segreto d'ufficio.

I seguenti Servizi, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, rispondono al Capo di Gabinetto.

a) Servizio comunicazione e stampa.

Il Servizio coadiuva direttamente il Presidente e il Consiglio e gestisce i processi di comunicazione interna ed esterna. Inoltre, di concerto con il Portavoce, gestisce i rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione. Nell'ambito delle attività svolte dal Servizio, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione dell'attività del Servizio tra quelle a maggior rischio di corruzione.

b) Servizio Affari istituzionali e relazioni esterne.

Nell'ambito delle attività svolte dal Servizio in merito ai rapporti istituzionali svolti a livello nazionale, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione dell'attività dell'Ufficio tra quelle a maggior rischio di corruzione, ad eccezione delle attività riconducibili alle audizioni dinanzi alle Commissioni Parlamentari e alla redazione del Rapporto Annuale al Parlamento, il cui potenziale rischio è stato stimato di livello medio.

5.2 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e lo sviluppo della trasparenza, definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della Legge, dall'Organo di indirizzo, e cioè dal Consiglio, costituiscono contenuto necessario del presente PTPCT e degli altri documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Autorità. In tale ambito il Consiglio dell'Autorità, nella seduta dell'11 gennaio 2024, ha approvato in via definitiva gli Obiettivi programmatici per il biennio 2024-2025 e, con il presente PTPCT, ha confermato o previsto le seguenti azioni: i) attuazione delle misure previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione dell'Autorità del triennio 2024 – 2026 e dal correlato Programma della Trasparenza, con la prosecuzione dell'attività di graduale semplificazione delle misure e implementazione del sistema di monitoraggio delle stesse; (ii) miglioramento e affinamento della gestione dei processi interni e degli indicatori utili (*Key Performance Indicators*) per il miglioramento della performance organizzativa in termini di qualità/tempestività e l'esercizio del controllo di gestione attraverso i cruscotti direzionali; (iii) sviluppo delle competenze professionali di line e di staff del personale, finalizzato al rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa e al miglioramento della qualità delle prestazioni, in modo da rafforzare il senso di appartenenza nonché l'autorevolezza dell'Autorità nei confronti degli utenti e degli *stakeholders*; iv) verifica e consolidamento della Banca dati relativa al contributo per il funzionamento dell'Autorità; v) esternalizzazione della gestione operativa delle procedure ADR e miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, dei processi di monitoraggio dell'attività svolta.

5.3 Conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo (generali e specifiche).

La terza fase di stesura del presente PTPCT ha riguardato la conferma, la modifica, l'aggiornamento o l'integrazione delle misure di prevenzione della corruzione, volte a comprendere la definizione degli strumenti di risposta al rischio, la progettazione delle misure di prevenzione specifiche da attuare, “concrete, sostenibili e verificabili”⁴, e l'identificazione del Responsabile, ovvero del soggetto o dei soggetti che hanno la responsabilità di attivare la misura descritta, delle tempistiche di realizzazione delle misure e dei relativi indicatori di monitoraggio.

In particolare il RPCT, a seguito delle proposte pervenute dai Dirigenti responsabili degli Uffici sulla stima del livello rischio legato alle attività e ai processi di rispettiva competenza, come meglio descritti nel paragrafo 5.1, dopo aver formulato un giudizio sintetico di tipo qualitativo complessivo sul livello di esposizione al rischio di ciascuna attività secondo la scala “Alto/Medio/Basso”, ha confermato, modificato o integrato la tipologia di misure generali e/o specifiche di prevenzione della corruzione riferite alle attività oggetto di analisi proposte dai Dirigenti, specificando, per ciascuna di esse, gli indicatori di monitoraggio, i tempi di realizzazione delle misure individuate e gli Uffici responsabili dell'attuazione delle stesse, secondo i

⁴ Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, punto 6, lettera d).

suggerimenti forniti dall'ANAC nel PNA 2022. Le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche da attuarsi nel triennio 2024-2026 o già attuate negli anni precedenti sono state, inoltre, classificate, secondo le tipologie suggerite dall'ANAC, come misure di controllo, di trasparenza, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di regolamentazione, di semplificazione, di formazione, di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi.

5.3.1 Misure generali di prevenzione della corruzione.

Le misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'Autorità nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo. Esse si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Autorità. Le misure di prevenzione specifiche o particolari riguardano, invece, le singole attività riconducibili ai processi a potenziale rischio corruttivo.

Si confermano, anche per il triennio 2024-2026, le seguenti misure di carattere generale:

- 1) il Programma per la trasparenza;
- 2) il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d'interesse;
- 3) la formazione del personale e la comunicazione del PTPCT;
- 4) la rotazione straordinaria del personale;
- 5) la rotazione ordinaria del personale;
- 6) la formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici;
- 7) la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*);
- 8) le dichiarazioni di inconfidabilità ed incompatibilità degli incarichi;
- 9) la disciplina della c.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*);
- 10) l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- 11) i patti di integrità.

5.3.1.1 Il Programma per la trasparenza.

La trasparenza viene confermata come una delle più importanti misure generali di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività e delle funzioni di competenza dell'Autorità.

La pubblicazione costante e tempestiva sul sito *web* istituzionale di informazioni e dati sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Come previsto dall'ANAC nella delibera n. 1310/2016 e così come dalla stessa ribadito nel PNA 2019, il PTPCT deve contenere una specifica sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, “*...con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*” . Nell'Allegato 1 del presente PTPCT sono state previste le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, con l'integrazione relativa alla pubblicazione di ulteriori dati di interesse per gli *stakeholders* esterni ed interni.

Nell'ambito del Programma per la trasparenza, si segnala che nell'anno 2023 non sono pervenute al RPCT istanze di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, mentre sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto.

Si segnala altresì che, a seguito di ripetute segnalazioni di uso improprio delle auto di servizio in alcune amministrazioni pubbliche, ANAC è intervenuta con apposito provvedimento per richiamare le amministrazioni ad un corretto utilizzo dei mezzi di servizio. Con la delibera n. 747 del 10 novembre 2021, l'Autorità Anticorruzione ha preso posizione chiedendo a enti e amministrazioni di rendere noto pubblicamente quante auto di servizio dispongono e quali tipologie, inserendo dati e numeri sui propri siti istituzionali come atto di "Amministrazione trasparente".

In proposito, ANAC richiama la normativa in materia e in particolare il DPCM 25 settembre 2014, *"Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone"*, che richiede, tra gli altri, un obbligo di pubblicazione del numero, dell'elenco e delle specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate sui siti istituzionali degli enti suddetti, ai sensi del d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 4 del DPCM 2014 citato).

Configurandosi le disposizioni del DPCM 25 settembre 2014 sopra citato, quali norme di rango secondario per le quali non è prevista una diretta vigilanza dell'ANAC, la stessa ritiene che i contenuti del DPCM possano comunque orientare l'interprete al fine di ridurre ipotesi di cattiva amministrazione.

Ad avviso dell'ANAC, pertanto, è opportuno che i dati concernenti il numero e le specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate dalle amministrazioni siano pubblicati come *"dati ulteriori"* nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* alla sottosezione *"Altri contenuti"*, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013.

La pubblicazione di tali dati contribuisce, infatti, ad assicurare la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche vengono utilizzate, in linea con il concetto di trasparenza intesa come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (cfr. art. 1 d.lgs. 33/2013).

Ciò premesso, si conferma che anche l'Autorità ha ottemperato alle suddette disposizioni, a mezzo della creazione di apposita sottosezione disponibile nel sito web istituzionale, nel percorso *"Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori – Autovetture in dotazione"*.

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC, già nel PNA 2022, aveva rivisto le modalità di pubblicazione ("Allegato 9" della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023). Esse non vengono più pubblicate sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 (art. 28 - *Trasparenza dei contratti pubblici*) ha riscritto nuovamente gli obblighi di trasparenza nel settore dei contratti pubblici - che devono essere attuati a mezzo di specifici obblighi di trasmissione e pubblicazione a carico di stazioni appaltanti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto trasparenza (art. 37 d.lgs. 33/2013 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) - e ha affidato ad ANAC il compito di meglio definirli con proprio provvedimento.

Con la delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ANAC ha adottato il provvedimento che individua i documenti, i dati e le informazioni relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 37 del decreto trasparenza e le modalità con le quali ottemperare ai suddetti obblighi. Tale provvedimento acquista efficacia dal 1° gennaio 2024, mentre fino al

31 dicembre 2023 stazioni appaltanti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'“Allegato 9” della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.

Si evidenzia, ancora, che con l’Aggiornamento al PNA 2023, di recente approvato, ANAC è intervenuta per chiarire i distinti regimi di pubblicazione dei dati in relazione all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Avuto riguardo più in generale alle modalità di pubblicazione, si rileva che l’Autorità provvederà ad adeguare le sezioni della pagina Amministrazione Trasparente sulla base degli schemi di pubblicazione dei dati che ANAC adotterà a conclusione della procedura di consultazione appena conclusa e di cui si è dato atto nelle premesse del presente PTPCT.

Per i dettagli relativi all’attuazione della misura della trasparenza, si rimanda al Programma di cui all’Allegato 1 del presente PTPCT.

5.3.1.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d’interesse.

Come già rappresentato nei precedenti PTPCT, nell’ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione, l’Autorità ha adottato, con Delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, il proprio Codice etico, in coerenza con quanto ribadito dall’ANAC nell’aggiornamento 2018 del PNA. Le disposizioni ivi previste si applicano a tutti i dipendenti dell’Autorità e ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l’Autorità, nonché ai praticanti e/o ai tirocinanti. Le disposizioni del Codice etico si applicano, inoltre, al Presidente, ai Componenti e al Segretario generale dell’Autorità. L’Autorità, alla scadenza dell’incarico di Garante etico conferito nel 2015 al Prof. Sabino Cassese, il 28 dicembre 2018 ha conferito al Prof. Pippo Ranci Ortigosa l’incarico di Garante etico. Alla scadenza di tale incarico l’Autorità, con Delibera n. 16/2022 del 27 gennaio 2022, ha conferito al Pres. Claudio Zucchelli l’incarico di Garante etico, per assicurare la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni previste dal Codice etico. Detto incarico verrà a scadere all’inizio del 2025.

A partire dall’anno 2020, il RPCT ha svolto delle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti dell’Autorità in applicazione del citato Codice etico, selezionando quelle che, ad un primo esame, potevano presentare profili di criticità. Ulteriori verifiche a campione delle predette dichiarazioni sono state svolte dal RPCT anche nel corso del 2021, del 2022 e del 2023, individuandone alcune con potenziali profili di criticità e altre selezionate mediante estrazione di un campione. Per l’anno 2024 si conferma che il RPCT effettuerà ulteriori verifiche sulle predette dichiarazioni, secondo le modalità già adottate negli anni precedenti.

Si ricorda, infine, che l’Autorità, con Delibera n. 115/2019 del 31 luglio 2019, ha adottato il Codice disciplinare, le cui disposizioni si applicano ai dipendenti di ruolo dell’Autorità nonché, in quanto compatibili, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e a coloro che operino presso l’Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, istituti e organismi pubblici o privati. Il Codice disciplinare prevede, nell’ambito degli obblighi che devono essere rispettati dai dipendenti, la prestazione della propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi, ai regolamenti, al Codice etico e alle altre disposizioni interne dell’Autorità, il non utilizzo a fini personali delle informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio e il mantenimento del segreto d’ufficio.

5.3.1.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT.

Come già evidenziato nei precedenti PTPCT, si conferma che la formazione del personale costituisce una misura fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l’attività di formazione l’Autorità

intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal PTPCT da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Così come avvenuto anche negli anni precedenti, in attuazione dei relativi PTPCT, su iniziativa del RPCT è stato aggiornato il materiale per il corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza destinato al nuovo personale assunto dall'Autorità nel corso del 2023. L'obiettivo, per il triennio 2024-2026, è quello di confermare l'erogazione della formazione per ciascun nuovo dipendente assunto dall'Autorità sugli ambiti tematici concernenti la normativa, le pratiche in ambito di anticorruzione e di analisi e di gestione del rischio e PTPCT e l'etica.

Si segnala, altresì, che nell'ambito del piano formativo per l'anno 2023 è stata favorita la partecipazione dei lavoratori alla formazione proposta dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito: SNA); al riguardo, nel corso del medesimo anno, n. 15 dipendenti hanno partecipato ai corsi di formazione proposti dalla SNA, svolti prevalentemente a mezzo di specifici *webinar* e lezioni *on line*.

Nel mese di luglio 2023 è stato erogato a tutto il personale un nuovo modulo formativo sul tema della *cybersecurity*, in aggiunta a quello già erogato nell'anno 2022, finalizzato a diffondere sempre più la consapevolezza in materia di sicurezza, i modelli che l'Autorità ha adottato e le misure proposte al personale e agli utenti dei servizi. In particolare, il corso di formazione si è focalizzato sulle seguenti tematiche: debolezze e vulnerabilità delle reti e dei sistemi web, “*Zero trust security*” e strumenti e servizi dell'Autorità.

In esito all'approvazione del Piano della formazione per il personale relativo al biennio 2022 – 2023, nel corso del 2023 sono state attuate, oltre a quelle già descritte, iniziative formative nell'ambito del nuovo servizio di conciliazione di competenza dell'Autorità (cd. ADR), seminari e comunicazioni periodici tra i dipendenti (cd. “*Knowledge Share News* e *Meeting*”) e corsi in materia di tutela della *privacy*. Nel triennio 2024-2026 si prevede, oltre che di dare seguito alle iniziative formative già avviate e consolidate negli anni precedenti, di avviare alcuni progetti che erano stati indicati nel Piano della formazione approvato alla fine dell'anno 2022 (seminari e comunicazioni periodici tra i dipendenti e la cd. “*Academy*”).

Nell'Allegato 2 del presente PTPCT sono inoltre programmate, per il triennio 2024-2026, specifiche iniziative formative nell'ambito di alcune attività a maggior rischio corruttivo.

Si prevede, infine, di svolgere, nel biennio 2024 – 2025, un seminario per tutti i dipendenti dell'Autorità sui temi dell'etica pubblica.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PTPCT e delle misure in esso contenute, è stata aggiornata la sezione del portale intranet “*File sharing*”, riservata al personale dell'Autorità, contenente tutta la documentazione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui contenuti sono stati implementati nel corso dell'anno 2023.

Sul piano della comunicazione esterna si conferma che il PTPCT, una volta adottato, è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”.

5.3.1.4 La rotazione straordinaria del personale.

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria del personale è una misura generale di prevenzione della corruzione. L'art. 16, comma 1, lettera I-quater) del d.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, la rotazione “*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*”. Coerentemente con quanto auspicato dall'ANAC, si conferma, come già previsto nelle precedenti annualità, che il Segretario generale, qualora venisse a conoscenza di un avvio di procedimento penale o disciplinare

per condotte di natura corruttiva in capo a un dipendente dell'Autorità, provvederà all'assegnazione del medesimo dipendente ad altro ufficio, differente rispetto a quello in cui presta servizio.

5.3.1.5 La rotazione ordinaria del personale.

A seguito della prima significativa attuazione della misura di rotazione del personale dell'Autorità, avvenuta nel corso del 2018, in cui sono stati riallocati in uffici diversi rispetto a quelli di prima assegnazione funzionari già in servizio presso l'Autorità, in misura pari a quasi il 10% del personale complessivo in ruolo avente la medesima qualifica, nel corso degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono state effettuate ulteriori rotazioni di alcune unità di personale, sulla base delle specifiche competenze professionali ed esperienze maturate, con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza delle articolazioni organizzative dell'Autorità, anche a seguito dell'ingresso in Autorità di nuove unità di personale in esito alla conclusione delle procedure concorsuali avviate negli anni precedenti.

Negli anni 2024 e 2025, in esito all'immissione in servizio di un nuovo contingente di personale a tempo indeterminato e determinato, saranno pianificate ulteriori rotazioni di personale, con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza degli Uffici dell'Autorità, stante l'elevato grado di specializzazione che ne caratterizza le unità organizzative e le ridotte dimensioni della struttura.

5.3.1.6 La formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici.

L'ANAC, nel PNA 2019, aveva ricordato alle pubbliche amministrazioni la corretta applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale⁵ è fatto divieto: (i) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; (ii) di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; (iii) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini della corretta applicazione della norma sopra citata l'Autorità, a partire dal 2020, ha predisposto una specifica dichiarazione che è stata sottoposta – e sarà sottoposta anche per il triennio 2024-2026 – alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti ai quali ha conferito – o intenderà conferire – gli incarichi previsti dal citato art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

5.3.1.7 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*).

Sino al 2016 era stata messa a disposizione dei dipendenti dell'Autorità un'apposita casella di posta elettronica, accessibile esclusivamente al RPCT, che poteva essere utilizzata per informare, mediante inoltro di e-mail, il RPCT di eventuali condotte illecite di cui fossero venuti a conoscenza per ragioni connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Le comunicazioni dovevano contenere l'identità del segnalante, l'identità del segnalato, la descrizione dell'illecito e delle circostanze in cui si era venuti a conoscenza di tale illecito. Come previsto dall'art. 1, comma 3 della legge n. 179/2017, il RPCT si era impegnato ad adottare, sia nel caso

⁵ Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

fossero riscontrati episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non venisse rivelata.

L'identità del segnalante non può essere comunicata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano riconducibili a comportamenti o decisioni assunti dal RPCT nell'espletamento dei propri compiti assegnati in qualità di dirigente dell'Ufficio Affari legali e contenzioso, le comunicazioni dovevano essere indirizzate direttamente al Segretario generale dell'Autorità, che ne avrebbe dato tempestivamente informazione al Consiglio.

Al fine di rendere più efficiente lo strumento, alla fine del 2019, a cura dell'Ufficio ICT, era stata resa disponibile nel portale intranet "File sharing" la procedura di raccolta delle segnalazioni provenienti dai dipendenti dell'Autorità, in riuso tramite ANAC, finalizzata ad assicurare riservatezza e tutela, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati identificativi del segnalante.

Sempre a cura dell'Ufficio ICT, alla fine del 2020 la sopra citata procedura era stata resa disponibile nel sito web istituzionale, a favore dei dipendenti dell'Autorità e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrice di beni e servizi a favore della stessa Autorità.

In attuazione delle Linee guida in materia di *whistleblowing*, adottate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, alla fine del 2022 è stata adottata una *policy* recante la "*Procedura Whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità*" per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, con la definizione dei tempi e dei soggetti responsabili, il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriate e proporzionate ai fini della procedura di *whistleblowing*.

Nell'attuale procedura, aggiornata nel mese di luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante l'"*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", sono state recepite le indicazioni del suddetto decreto, che ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme indirizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, al fine di incentivare quest'ultimo all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto stesso. Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, solo al ricorrere di una delle condizioni ivi previste, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si evidenzia che nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 non vi sono state segnalazioni di *whistleblowing*.

5.3.1.8 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Il d.lgs. n. 39/2013 ha introdotto una specifica disciplina in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in base a quanto richiesto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, tutti i Dirigenti dell'Autorità hanno sottoscritto apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dallo stesso decreto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della medesima dichiarazione. Le dichiarazioni sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale – Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)".

A seguito dell'approvazione, da parte dell'ANAC, della Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, recante le *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*, a partire dal 2016 le dichiarazioni di cui sopra sono state integrate con l'elencazione sintetica, da parte del soggetto nominato, di tutti gli incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni e con l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Nel corso del 2023, in attuazione di quanto previsto dai precedenti PTPCT che hanno confermato la periodicità annuale delle dichiarazioni rese sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità, sono state rese disponibili sul sito web istituzionale – sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)” della sezione “Amministrazione trasparente” – le dichiarazioni compilate e sottoscritte dai Dirigenti dell'Autorità con riferimento all'anno 2023.

Anche per il triennio 2024-2026 è confermata la periodicità annuale nella produzione delle suddette dichiarazioni, con l'obiettivo di effettuare, contestualmente, alcune verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Dirigenti.

5.3.1.9 La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” (*pantoufle*).

Relativamente alla c.d. “incompatibilità successiva” (*pantoufle*) e in base alle indicazioni, formulate dall'ANAC nel nuovo PNA e riportate nell'introduzione del presente PTPCT, si evidenzia che, pur non essendo direttamente applicabile all'Autorità la disposizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'art. 2, comma 9, della l. n. 481/1995, prevede che *“Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza ...”*. Già nel PNA 2019 si evidenziava che la *ratio* del divieto di *pantoufle* era volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *“potrebbe preconstituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro”*.

In tal senso, il divieto è volto anche a *“ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio”*.

L'istituto mira, pertanto, *“ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...] , limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro”* (Cons. Stato, Sez. V, n. 7411/2019).

Conseguentemente, nel corso dell'anno 2023, in attuazione del PTPCT 2023-2025, si è ritenuto di inserire misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno, a partire dall'introduzione di un'apposita disciplina nel Codice etico dell'Autorità, al fine di prevedere il dovere di sottoscrizione, nei mesi precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, di una dichiarazione con cui si assume un duplice impegno: da un lato di rispettare il divieto di *pantoufle*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; dall'altro di trasmettere annualmente, nel biennio successivo alla cessazione dal servizio o dall'incarico, una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti l'assenza di violazione del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento. In particolare, con Delibera

n. 47/2023 del 9 marzo 2023, è stato introdotto nel Codice etico dell'Autorità l'art. 6 bis che prevede: i) in relazione all'ambito applicativo, che il divieto di *pantoufage* operi nei confronti dei componenti, dei dirigenti e, relativamente ai funzionari, ai soli di essi cui siano attribuite funzioni che prevedano l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, e che il divieto non operi nei confronti dei dirigenti e dei funzionari che abbiano svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni in Uffici di supporto; ii) l'introduzione, in esecuzione al PTPCT 2023-2025, dei sopra menzionati obblighi dichiarativi.

5.3.1.10 L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti.

Si conferma quanto già previsto nei precedenti PTPCT, ovvero che le informazioni sono un elemento strategico del patrimonio dell'Autorità e costituiscono una componente essenziale per adempiere con successo all'attività di regolazione e vigilanza a questa assegnata, al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi che interessino l'accesso indebito ai dati; tale patrimonio deve essere tutelato e gestito proporzionalmente al suo valore.

A seguito dell'entrata in esercizio e dell'implementazione, negli anni 2019-2020-2021, del nuovo sistema informativo integrato comprensivo della parte documentale di *workflow* e di modalità standard di trattazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti e del sistema di reportistica direzionale a mezzo di cruscotti utili per l'esercizio del monitoraggio dell'azione amministrativa presso tutte le unità organizzative dell'Autorità (si veda al riguardo anche il paragrafo 5.2),

nel corso degli anni 2022 e 2023 si è proceduto a sviluppare ed implementare il *work-flow* "Performance Management" denominato "Atti per il Consiglio". Tale *work-flow*, disegnato in ottica di evoluzione delle schede attività (*work-flow* per la pianificazione e verifica dello stato di avanzamento delle attività) del sistema gestionale integrato in uso presso l'Autorità, consente l'attività di programmazione, monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento delle attività sottoposte alla trattazione da parte del Consiglio dell'Autorità.

In particolare, il *work-flow* consente la registrazione delle informazioni dello specifico processo, tra le quali i termini procedurali, i precedenti atti e quelli di riferimento, i protocolli rilevanti, e la registrazione di tutti i passaggi del flusso documentale (ad es. collaborazioni tra uffici, verifica qualità giuridica, richieste di pareri, correlazione con AIR). Il sistema prevede inoltre degli "alert" interni all'Ufficio giuridico e allo staff del Segretario generale.

Inoltre, i metadati acquisiti confluiscono nel "Cruscotto direzionale" che espone – a fini di controlli interni – l'avanzamento delle attività e l'andamento dei KPI previsti. Il sistema è visibile ai dirigenti e ai funzionari per le parti di propria competenza e agli organi di vertice.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, negli ultimi mesi del 2020 è stata condotta una analisi dei rischi collegata alle varie tipologie di documenti trattati. Per l'analisi di tali rischi è stato utilizzato il *software* messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali. I rischi individuati sono risultati, in funzione delle misure adottate, trascurabili. Nondimeno, considerando che la gestione e la garanzia della sicurezza è un processo in continua evoluzione ed è considerato obiettivo strategico per l'Autorità, nel corso dell'anno 2021 è stato ipotizzato un programma per avviare l'attuazione del progetto. Nel biennio 2024-2025 è prevista l'adozione di una *policy* per la classificazione della riservatezza dei documenti.

A partire dal 2021, inoltre, l'Autorità ha realizzato un servizio ritenuto di grande valore aggiunto per *stakeholders* e cittadini-utenti dei trasporti, ovvero la messa *on-line* – nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati – del proprio Data Portal.

Il Data Portal nasce dalla volontà di raccontare ad un pubblico eterogeneo (cittadini, giornalisti e addetti/operatori del settore) sia un *drill down* sulle caratteristiche dei settori sia l'attività di regolazione svolta dall'Autorità nel corso degli anni.

Rendere disponibile a tutti il patrimonio informativo pubblico, oltre a soddisfare esigenze di trasparenza e *accountability*, significa fornire e mettere in relazione tra loro informazioni preziose per rispondere alle domande di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, perché i dati renderanno possibile abilitare scelte che creino valore per i singoli individui, per il mercato e per il territorio.

Il Data Portal, che nel 2021 conteneva una serie di *reports* che riprendevano i dati statistici relativi al servizio taxi, al settore ferroviario e alla tutela dei diritti dei passeggeri, nel corso del 2022 e del 2023 è stato progressivamente implementato con nuovi indicatori ed informazioni relativi ai diversi ambiti di intervento dell'Autorità, anche grazie all'istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla manutenzione, verifica e aggiornamento del citato Data Portal. Il gruppo di lavoro, che vede la partecipazione di un referente per ogni Ufficio e il coordinamento in capo all'Ufficio ICT, ha come obiettivo:

- definire un *format* omogeneo nella descrizione dei contenuti a garanzia di una coerenza narrativa finalizzata anche a raccontare l'attività regolatoria dell'Autorità;
- definire i tempi di aggiornamento dei dati, che dovrà essere almeno annuale;
- valutare la possibilità di arricchire gli elementi visivi, i *reports*, con la disponibilità di *open data* per uno o più settori;
- analizzare le questioni normative riguardanti la granularità minima degli indicatori, utile a garantire la riservatezza di dati di *business* non pubblici.

5.3.1.11 I Patti di integrità

Nel PNA 2019 l'ANAC ha ribadito che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Anche nelle procedure di affidamento espletate dall'Autorità viene fatto sottoscrivere ai soggetti affidatari il Codice etico. Sono escluse le procedure altamente semplificate per le quali è previsto l'acquisto di beni e servizi sulla piattaforma Mepa.

5.3.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Le misure di prevenzione della corruzione specifiche sono quelle che riguardano, invece, i singoli processi e attività di competenza dell'Autorità:

- 1) la regolazione;
- 2) la vigilanza e le sanzioni;
- 3) il contenzioso;
- 4) il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- 5) la gestione del personale;
- 6) l'amministrazione e il funzionamento;
- 7) i contratti pubblici;
- 8) l'attività istituzionale.

Le specifiche misure di prevenzione del rischio di corruzione sono state individuate nell'ambito dei singoli processi/attività sopra individuati e sono riportate nell'Allegato 2, secondo l'elaborazione descritta nel paragrafo 5.3 del presente PTPCT.

5.4 Stesura del PTPCT.

L'RPCT ha predisposto la proposta di PTPCT relativa al triennio 2024 – 2026 che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta dell'11 gennaio 2024 e successivamente pubblicato sul sito web istituzionale fino al 20 gennaio 2024 per la relativa consultazione pubblica.

All'esito della consultazione non sono pervenute osservazioni e proposte da parte di soggetti interessati e pertanto il PTPCT è stato adottato dall'Autorità in via definitiva.